

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/1940.

VISTO il D.P.R. 311/2001, Regolamento, fra l'altro, per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

VISTI, in particolare, gli articoli 141, 141bis e 142, del Regolamento di esecuzione, come modificati dall'art. 4 del prefato D.P.R., circa le commissioni di vigilanza relative all'apertura di teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 141, le commissioni di vigilanza hanno i seguenti compiti:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene e sia della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 3/1998, in materia di locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici e teatrali, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti ed attrazioni, di cui alla L. 337/1968;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 141 bis, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata;
- sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 142, recante la disciplina della commissione provinciale di vigilanza, che esercita i compiti, fra l'altro, nei casi in cui la commissione comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forme associate.

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 141bis, la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta:

1. dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
2. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
3. dal Dirigente Medico dell'Organo Sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
4. dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
5. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
6. da un esperto in elettrotecnica.

Alla stessa possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;

PRESO ATTO che codesto comune fa parte della Comunità Collinare Colli Tortonesi;

CONSIDERATA l'opportunità, pertanto di aderire alla costituzione della commissione intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e di svolgere pertanto le relative funzioni in forma associata.

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e la vigente normativa in materia.

VISTI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

- il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.

A voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui in narrativa, alla costituzione della commissione intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141bis del R.D. 635/1940 e per l'applicazione dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e di svolgere pertanto le relative funzioni in forma associata.
2. Di delegare la Comunità Collinare Colli Tortonesi alla istituzione della commissione intercomunale di vigilanza sui locali pubblico spettacolo;
3. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.